



Cremona • 24-26 Maggio 2024

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE

TFY S.r.l. (in seguito chiamata anche "TFY" o "Ente organizzatore" o "Società organizzatrice"), organizza la mostra-mercato "Salone del Cavallo Americano" che si terrà presso il Centro Esposizioni di Cremona nei giorni 24-26 maggio 2024. La segreteria e la direzione della manifestazione sono presso gli uffici commerciali della Società organizzatrice in via Cavour, 9 di Portogruaro (VE).

Art. 2 - ESPOSITORI E PRODOTTI AMMESSI - VENDITA

Possono partecipare alla manifestazione, direttamente o a mezzo rappresentanti, le imprese industriali, commerciali e artigianali, le cooperative, i consorzi, le associazioni, gli Enti e le case editrici, nonché privati e hobbisti operanti in settori aventi attinenza con l'oggetto della manifestazione: cavalli; prodotti, attrezzature ed attività inerenti l'allevamento e l'utilizzo del cavallo ed il mondo equestre in genere. A tal fine nel modulo della domanda dovranno essere dettagliati i prodotti che si intendono esporre e che TFY si riserva il diritto di escludere anche parzialmente.

L'espositore che non si attenga a quanto dichiarato nella domanda di ammissione o a quanto accettato da TFY, potrà essere estromesso in qualsiasi momento dalla manifestazione fermi restando gli obblighi economici a suo carico e la possibilità per TFY di richiedere eventuali danni. All'interno della mostra mercato è consentita la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti. Ciascun espositore è responsabile della regolarità fiscale ed amministrativa della propria attività e delle operazioni da lui effettuate.

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTI

Gli interessati devono far pervenire a TFY, direttamente o a mezzo raccomandata o fax la propria richiesta scritta sull'apposito modulo che deve essere completato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal versamento, a titolo di acconto, della somma pari a 1/3 dell'importo totale relativo all'area ed ai servizi prenotati e del totale della quota di iscrizione, oltre IVA dell'aliquota in vigore.

La firma del modulo di domanda costituisce per i richiedenti impegno definitivo ai fini della partecipazione, nonché impegno formale di accettazione e rispetto di tutte le norme del presente regolamento e di tutte le successive integrazioni, modifiche e deroghe che TFY potrà adottare.

Qualora una domanda risulti essere anche parzialmente mancante dei requisiti richiesti, verrà tenuta in sospeso ai fini dell'assegnazione dello spazio fino al suo perfezionamento.

La TFY deciderà insindacabilmente sull'accettazione o meno della domanda e provvederà all'assegnazione dei posteggi, tenendo presente fra l'altro l'ordine di arrivo delle singole prenotazioni.

In caso di mancata accettazione della domanda, TFY comunicherà le motivazioni e restituirà quanto già versato; non sarà invece restituito alcunché in caso di rinuncia da parte del richiedente, salvo quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

Prima dell'inizio della manifestazione, l'espositore dovrà provvedere al saldo totale di quanto dovuto, fatte salve ulteriori somme dovute per servizi prestati dall'organizzazione durante la manifestazione.

In caso di inadempienza TFY si riserva il diritto di ritenzione su quanto di proprietà dell'espositore presente in fiera e provvederà a norma di Legge a realizzare il credito comprensivo degli interessi pari al prime rate A.B.I.

Art. 4 - AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI

L'assegnazione dei posteggi viene effettuata da TFY sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione: dati che per lo stand desiderato sono da

considerarsi indicativi e non impegnano in alcun modo TFY, né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

Per esigenze tecniche o merceologiche o di qualsiasi natura TFY si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione dello spazio già concesso, di ridurlo ove occorra e comunque di apportare all'area già concessa qualsiasi modifica che ritenesse necessaria.

Quanto sopra senza alcun diritto per l'assegnatario di reclamare danni, indennità o risarcimenti di sorta, per nessun motivo. In ogni caso l'assegnatario sarà tenuto al pagamento dell'area effettivamente concessa.

Sono rigorosamente vietati la cessione ed il subaffitto degli spazi espositivi, anche parziali ed a qualsiasi titolo.

Gli espositori partecipanti alla manifestazione non potranno ospitare, neanche a titolo gratuito, ditte o articoli non compresi nell'elenco specificato nella domanda di ammissione; così come è vietata ogni forma di richiamo pubblicitario per conto di altra ditta.

Nei casi di particolare incuria o di mancata sorveglianza degli stand da parte dell'espositore, quest'ultimo può incorrere, a discrezione della direzione della fiera, nella revoca dello spazio espositivo.

Art. 5 - RECESSO

L'espositore per legittima e comprovata impossibilità di intervenire alla mostra può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Segreteria organizzativa almeno 45 giorni prima della data d'inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione da parte dell'Ente Organizzatore di quanto versato a titolo di acconto.

Dopo il termine suddetto il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'importo totale delle aree, degli spazi pubblicitari e dei servizi prenotati e l'Ente organizzatore potrà disporre della superficie rimasta libera.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto per l'ente organizzatore di richiedere eventuali maggiori danni, diretti o indiretti, che dovessero derivare dalla mancata partecipazione.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'espositore non apronerà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Ente organizzatore.

Pure in questa ipotesi l'Ente organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

Dal canto suo, l'organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino alla data di apertura della manifestazione.

In tale ipotesi non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire le somme eventualmente già incassate.

Art. 6 - POSTEGGI

Le aree sono messe a disposizione della ditta partecipante tre giorni prima dell'inizio della manifestazione ed i posteggi devono essere pronti nel loro allestimento entro le ore 20 del giorno precedente l'apertura.

Dopo tale momento eventuali ulteriori completamenti e allestimenti degli stand potranno essere effettuati solamente se autorizzati dall'organizzatore.

Le aree dovranno essere sgomberate inderogabilmente entro e non oltre il 2° giorno dalla data di chiusura della manifestazione, salvo specifica autorizzazione rilasciata per iscritto dall'organizzatore.

Trascorso tale termine gli stand ed il relativo materiale verranno trasferiti in un'altra zona con spese a carico della ditta espositrice, che dovrà corrispondere anche una penale giornaliera di 350,00 Euro.

I posteggi non occupati entro le ore 8 del giorno precedente l'apertura della manifestazione, saranno considerati abbandonati e rimessi a disposizione dell'organizzatore.

L'espositore sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto al pagamento dell'intero ammontare previsto nel contratto.

E' fatto obbligo all'espositore di accettare la servitù per il passaggio all'interno del proprio stand di cavi di energia elettrica e di altre installazioni impiantistiche.

La servitù è riferita sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali.

E' altresì fatto obbligo all'espositore di realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità dei pilastri sui quali si trovano attestate deviazioni impiantistiche o presidi antincendio e dei pozzetti di derivazioni impiantistiche.

Art. 7 - ALLESTIMENTI

L'espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli. L'altezza massima consentita per gli allestimenti sarà di metri 3 ove non diversamente prescritto.

Le pareti e delimitazione dei posteggi contigui assegnati ad espositori differenti dovranno essere finite anche sul lato esterno del confine.

Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico dell'espositore, il quale esonera espressamente l'organizzatore da responsabilità per danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi da difetti dell'allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

L'organizzatore si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti non rientranti nei limiti sopraindicati o comunque recanti pregiudizio, a suo insindacabile parere, all'immagine della manifestazione.

L'espositore si impegna ad usare materiali di allestimento non attaccabili dal fuoco o completamente ignifugati secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi (DM 19.08.96) e prende atto della espressa assunzione a suo carico della responsabilità sia civile che penale per eventuali danni provocati dalla inosservanza o violazione delle norme in parola. Dovrà essere prodotta idonea certificazione dei prodotti impiegati.

L'installazione degli impianti elettrici è soggetta alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e deve essere demandata esclusivamente a imprese, singole o associate, in possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali.

Tali ditte al termine dei lavori, dovranno rilasciare la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati, copia della quale dovrà essere consegnata all'ufficio tecnico di TFY.

I corpi illuminanti non schermati dovranno essere posti a un'altezza minima da terra di cm. 250 e ad una distanza minima di circa cm. 50 dalla controsoffittatura. In particolare l'espositore esonera l'organizzazione e l'impresa installatrice dell'impianto elettrico da ogni e qualsiasi danno potesse derivare a persone o a cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

L'espositore, oltre a garantire la piena applicazione di tutte le norme di sicurezza legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché di quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel quartiere fieristico, si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni dell'organizzazione che si riserva il diritto di non erogare l'energia in caso di riscontrato non adempimento delle norme sopra citate. Resteranno a esclusivo carico dell'espositore le responsabilità penali e civili per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai prodotti presenti nell'area a lui assegnata. E' fatto obbligo di collocare nello stand un estintore di tipo omologato per fuochi di classe A-B-C. L'espositore si impegna a conservare e custodire i materiali, gli impianti e gli allestimenti noleggiati con la diligenza necessaria, impegnandosi a riconsegnarli alla direzione in buono stato senza avaria di sorta e rendendosi garante di eventuali manomissioni e guasti di qualsiasi natura.

La responsabilità dell'espositore decorre dalla data di consegna dello spazio assegnato e termina alla riconsegna dello stesso.

In caso di mancata o imperfetta restituzione la direzione della fiera si riserva la facoltà di pretendere il risarcimento del danno.

Il mancato pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'organizzatore, dà facoltà allo stesso di rivalersi, anche con ritenzione su quanto di proprietà dell'espositore presente in fiera.

Art. 8 - TARIFFE

La quota d'iscrizione per ciascun espositore è stabilita in 450,00 Euro.

Per l'area espositiva sono stabilite le seguenti tariffe:

CON VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO - entro il 31/12/23	dopo il 31/12/23
Da 12 a 48 mq.	€ 50,00 + IVA il mq. € 60,00 + IVA il mq.
Oltre 49 mq.	€ 40,00 + IVA il mq. € 50,00 + IVA il mq.

SENZA VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO - entro il 31/12/23

Da 16 a 99 mq. € 40,00 + IVA il mq. € 50,00 + IVA il mq.

Oltre 100 mq. € 35,00 + IVA il mq. € 40,00 + IVA il mq.

Condizioni agevolate potranno essere applicate ad Enti, Associazioni o soggetti aventi finalità promozionali, non lucrative o benefiche.

Il prezzo del biglietto d'ingresso per i visitatori è fissato in 20,00 Euro (intero) e 15,00 Euro (ridotto). Le tariffe per allacciamenti, installazioni e consumi elettrici, per spazi pubblicitari all'interno della manifestazione o sul catalogo ufficiale, per noleggio di materiali d'allestimento o di arredi sono riportate nell'apposita modulistica.

Art. 9 - RICONSEGNA DEI POSTEGGI - BUONO D'USCITA

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte di TFY, allontanarli dal quartiere fieristico entro il secondo giorno dalla chiusura della manifestazione.

Il buono d'uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta o indiretta, nei confronti dell'organizzatore.

In ogni caso l'eventuale rilascio del buono d'uscita non costituisce prova dell'avvenuto adempimento a tutte le obbligazioni discendenti dal presente regolamento.

Nel caso in cui l'organizzatore ritenga, a suo insindacabile giudizio, di rilasciare il buono d'uscita prima della chiusura della manifestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 C.C., sarà comunque tenuto al pagamento dell'intera quota di partecipazione più gli oneri accessori e non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti anche nell'ipotesi che sollevasse alla direzione della Fiera contestazioni, eccezioni o reclami di qualsivoglia natura o titolo.

Il partecipante espressamente autorizza l'Ente organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagliai dell'espositore e/o dei suoi incaricati in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Ente stesso ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali, quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico.

Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine fissato, si provvederà d'ufficio e l'espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per la rimozione e/o lo sgombero e immagazzinamento, oltre che ad una penale giornaliera di 350,00 Euro per tutta la durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento.

Trascorsi 10 giorni dal termine, per gli oggetti e materiali non ritirati si procederà a termini di legge, esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente per il materiale.

Art. 10 - ORARIO - RIFORNIMENTI

La manifestazione sarà aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 9.30 alle 23.30, domenica dalle 9.00 alle 18.00.

La TFY si riserva il diritto di modificare tale orario per esigenze di pratica organizzazione.

L'introduzione di merci destinate all'approvvigionamento degli stand è consentita nell'ora antecedente l'apertura al pubblico e gli automezzi a ciò adibiti dovranno entrare soltanto dall'apposito ingresso preventivamente indicato e non dovranno mai sostare in prossimità delle uscite di sicurezza dei padiglioni.

Art. 11 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

All'atto dell'entrata in Fiera così come in uscita è fatto obbligo all'espositore di sottostare ad eventuali verifiche (sia sulla persona che sui mezzi) da parte del corpo di guardia.

L'espositore, in caso di richiesta, fornirà anche le occorrenti documentazioni (bolla d'accompagnamento beni viaggianti, fatture, ecc.) che comprovino il titolo di possesso delle merci trasportate.

Nel comune interesse, gli espositori, o chi per essi, sono invitati a fornire la massima collaborazione al corpo di guardia che opera allo scopo di assicurare la massima tutela alle merci in esposizione.

Art. 12 - MACCHINARI IN AZIONE

Solo eccezionalmente e previa denuncia a TFY, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e molestia.

E' fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari stessi e le relative apparecchiature di dispositivi atti a prevenire infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l'emissione di gas o liquidi. Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio dei necessari nulla-osta da parte delle competenti autorità. In particolare,

si chiama l'osservanza delle norme ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) sia per i macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione.

Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.

Art. 13 - TRASMISSIONI SONORE

L'uso di apparecchi audiovisivi e le riproduzioni sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico.

L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. TFY si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di far cessare il funzionamento di tali apparecchiature.

Art. 14 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI

TFY fornisce, a richiesta degli espositori e compatibilmente con le esigenze generali dell'allestimento, nonché con la potenzialità della struttura espositiva, energia elettrica sia per l'illuminazione che per forza motrice ed allacciamento alla rete idrica.

I relativi collegamenti possono essere effettuati solo da personale espressamente autorizzato da TFY.

La pulizia degli stand è a carico degli espositori, mentre TFY provvederà alla pulizia delle corsie, dei viali e dei piazzali.

I rifiuti degli stand dovranno essere collocati all'esterno dei medesimi durante gli orari di chiusura al pubblico in modo da agevolare la raccolta da parte del personale addetto.

Per quanto riguarda la vigilanza, per tutta la durata della manifestazione, nonché per i giorni previsti per l'allestimento o lo sgombero dei posteggi, TFY provvederà ad un servizio generale diurno e notturno all'interno del quartiere fieristico, senza assumere alcuna responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi.

Durante le ore di apertura dei padiglioni l'espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio direttamente o a mezzo di personale di fiducia.

Art. 15 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

TFY provvede ad una adeguata illuminazione dei padiglioni e dei piazzali. La rete elettrica è a 220 Volt monofase per l'illuminazione e 380 Volt trifase per la forza motrice (50 Hz).

Le spese di allacciamento e di consumo sono a carico dell'espositore e sono determinate in base alle tariffe di cui al precedente art. 8.

La domanda di allacciamento deve essere inoltrata insieme alla domanda di partecipazione.

L'espositore dovrà prolungare la linea di alimentazione del proprio impianto elettrico fino al punto di erogazione segnalato dall'organizzatore.

Il consumo di energia elettrica, sia per l'illuminazione sia per usi di forza motrice, verrà conteggiato in base alla potenza installata e secondo le tariffe, previste, valide per tutta la durata e per l'orario della mostra.

La valutazione della potenza installata verrà effettuata sulla base della richiesta, indipendentemente dall'eventuale minor utilizzo.

Ove l'organizzatore dovesse constatare, in seguito a controlli, un impiego di energia elettrica per l'illuminazione o forza motrice superiore a quello pattuito, assoggetterà l'espositore al pagamento di una penale per gli eventuali danni causati dal maggior carico concordato.

L'organizzatore si riserva di aggiornare le tariffe in relazione ad eventuali variazioni deliberate dagli Enti erogatori.

L'espositore si impegna altresì ad usare per gli impianti elettrici apparecchiature, cavi e materiali conformi alle norme CEI ed alle norme esistenti in materia di prevenzione infortuni e a montare gli impianti secondo le prescrizioni di dette norme.

L'espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l'installazione di apposito interruttore sulla linea di alimentazione predisposta dall'organizzazione, ed a verificare personalmente la tensione della rete d'alimentazione dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque TFY e la ditta fornitrice ufficiale per gli impianti elettrici da ogni e qualsiasi danno potesse derivare a persone o a cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

L'espositore, oltre a garantire la piena applicazione di tutte le norme di sicurezza legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel quartiere fieristico, s'impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni degli organizzatori tenendo a suo esclusivo carico la responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza della inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

Per l'esecuzione degli impianti elettrici l'espositore dovrà richiedere all'elettricista autorizzato l'allacciamento alle linee predisposte dall'Ente organizzatore.

E' fatto assoluto divieto di effettuare l'allacciamento o di manomettere gli impianti del quartiere fieristico; in caso di inosservanza l'espositore sarà tenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato.

Tutte le strutture metalliche e le apparecchiature a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare "messa e terra".

Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti, l'organizzatore potrà a proprio insindacabile giudizio limitare tale potenza o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti. In questa ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura dell'Ente organizzatore, ma tutti i relativi oneri saranno addebitati alle ditte espositrici interessate. L'erogazione di energia elettrica per l'illuminazione, per forza motrice e per altri usi verrà di norma interrotta immediatamente al termine della mostra, salvo concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto. Le predette condizioni si applicano anche ai posteggi ubicati in aree esterne ai padiglioni.

Art. 16 - DIVIETI

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in azione macchinari esposti, salvo quanto previsto dall'art 12;
 - sostare all'interno del quartiere durante le ore di chiusura della manifestazione;
 - circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno del quartiere;
 - lasciare in sosta durante la manifestazione, sia nel quartiere fieristico che in prossimità dei cancelli, autocarri od altri veicoli anche se vuoti o veicoli pubblicitari;
 - cedere a terzi anche parzialmente o scambiare i posteggi avuti in assegnazione;
 - esporre prodotti non rientranti nel settore merceologico indicato nella domanda di partecipazione;
 - esporre cartelli o campioni, anche se solo indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentante;
 - distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, dépliants, ecc.) non di pertinenza degli espositori, i quali peraltro possono provvedere a tale distribuzione solo nei loro posteggi;
 - usare il marchio dell'ente organizzatore e della manifestazione;
 - svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
 - introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico;
 - smantellare gli allestimenti prima del termine dell'esposizione;
 - effettuare lavori negli stand nelle ore di apertura al pubblico;
 - scaricare acqua di rifiuto nei pozzetti del padiglione senza l'ausilio di apposite tubazioni di scarico.
- E' comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per i metalli ed il cemento, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti;
- effettuare modifiche delle zone espositive;
 - sollevare i chiusini dei pozzetti o aprire coperchi di protezione degli impianti in genere;
 - effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati dall'Ente organizzatore, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica);
 - accedere alla copertura del padiglione o comunque agli altri spazi il cui accesso è riservato al personale dell'organizzazione;
 - manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica;
 - effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili e del materiale mobile dell'organizzazione;
 - introdurre nel quartiere fieristico materiali espositivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi ed accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas, combustibili o comburenti;
 - applicare carichi alle strutture del padiglione, alle pareti, alla palificazione per illuminazione, ecc.;
 - attaccare o appendere alle suddette componenti manifesti, cavi, pannelli, standardi, adesivi;
 - spargere sul pavimento del padiglione nafta, benzina, prodotti chimici o solventi che possono provocare danni alla pavimentazione;
 - danneggiare le attrezzature di proprietà dell'Ente organizzatore e le strutture dei padiglioni. In particolare è vietato effettuare fori, piantare chiodi, sparare graffette, verniciare, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate.

Eventuali deroghe ai divieti sopraindicati debbono essere autorizzate per iscritto dall'Ente organizzatore. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra richiamati, il contratto di partecipazione alla manifestazione potrà essere risolto, senza necessità di pronuncia del giudice, con semplice comunicazione scritta all'espositore presso lo stand.

Ciò comporterà l'immediata chiusura del posteggio eseguita a mezzo di funzionari o agenti dell'Ente organizzatore, il ritiro delle tessere di ingresso al quartiere fieristico e la proibizione all'espositore di accedere ai locali ove è sito il posteggio fino al termine della manifestazione.

Tutto ciò senza diritto a rimborsi e fatta salva ogni azione dell'organizzazione a tutela dei danni. L'organizzatore è altresì autorizzato a notificare il provvedimento con opportuni cartelli. E' assolutamente vietato fumare all'interno della fiera (L. 11 novembre 1975 n. 584 G.U. n. 332 del 5 dicembre 1975, art. 2).

Art. 17 - SICUREZZA

Gli espositori dovranno attenersi alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Dlgs 626/94, DPR 547/55, DPR 303/56, sia nelle fasi di allestimento che di svolgimento e disallestimento dell'iniziativa, impegnandosi a trasmettere e a far rispettare ai propri dipendenti e/o alle ditte impegnate per proprio conto nelle predette fasi, le norme sopra ricordate. Gli espositori si impegnano inoltre a rispettare e a far rispettare la cartellonistica ed i percorsi predisposti all'interno del quartiere fieristico, ad utilizzare i DPI propri dell'attività svolta con esplicito riferimento alle operazioni di allestimento e disallestimento stand; dovranno inoltre evidenziare le situazioni ed i pericoli legati al proprio allestimento e che potessero interessare anche i terzi presenti nel padiglione espositivo e nelle aree ad esso adiacenti. L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti della Società organizzatrice e dei singoli espositori. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere.

Art. 18 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE

E' facoltà discrezionale ed insindacabile di TFY apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione senza che per ciò l'espositore possa recedere o liberarsi dagli impegni assunti verso l'organizzazione. Fino a 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, la Società organizzatrice avrà la facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la manifestazione inviandone comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R. senza perciò essere tenuta alla corresponsione di penali o danni di sorta. Nessuna responsabilità e nessun rimborso saranno previsti in caso di mancato o ridotto svolgimento della fiera per fatti dipendenti da cause di forza maggiore (es. sabotaggi, scioperi, attentati, eventi naturali, ecc.). Nel caso in cui la fiera in qualsiasi momento dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi di qualsiasi specie e natura non spetta all'assegnatario dello stand o sui danti o aventi diritto alcun risarcimento del danno o rimborso per spese sostenute per la locazione dei posteggi o per l'allestimento degli stand o per trasporti dei materiali e delle persone o per qualsiasi altro titolo.

Art. 19 - PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sia i prodotti e le merci esposte che gli stand non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'organizzatore. L'organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne.

Art. 20 - INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/03

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 196/03 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si fornisce la seguente informativa:

1. I dati anagrafici raccolti direttamente mediante il presente modulo sono necessari e servono esclusivamente per poter accogliere e dare seguito alla domanda di ammissione in qualità di espositore alla intestata iniziativa, in conformità al Regolamento Generale, alle norme e tariffe di partecipazione alla manifestazione stessa;
2. I dati raccolti vengono conservati presso TFY ed il loro trattamento può avvenire con strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente

correlate alle finalità per le quali vengono richiesti e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

3. Salvo esplicito rifiuto del consenso i dati raccolti sono destinati alla diffusione presso il pubblico dei visitatori delle manifestazioni fieristiche organizzate da questa Società mediante il loro inserimento su materiale informativo, promozionale o pubblicitario;
4. L'interessato gode di specifici diritti elencati nell'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in relazione al trattamento dei dati personali;
5. Titolare del trattamento dei dati personali è: TFY S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante; responsabile del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Unico della stessa Società.

Art. 21 - RESPONSABILITA' PER DANNI - ASSICURAZIONE

L'espositore sarà responsabile nei confronti dell'organizzatore di tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente (ivi compresi i danni provocati dagli impianti elettrici eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati) e per quanto, per suo fatto e/o colpa, gli organizzatori stessi dovessero versare per qualsiasi titolo ad altri espositori, visitatori, dipendenti propri e altrui o ad altri terzi in generale, senza esclusioni o limitazioni di qualsiasi sorta.

L'espositore prende atto, che, con il pagamento della quota di iscrizione, beneficerà dell'automatica copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi con massimale unico di 260.000,00 Euro.

La copertura sarà estesa a due giorni precedenti e successivi alla manifestazione. Sono esclusi tutti gli altri rischi nonché tutti i danni determinati da negligenza e colpa dell'espositore.

Ogni sinistro dovrà essere segnalato immediatamente non appena accertato l'evento e comunque non oltre l'avvenuta rimozione dei prodotti in esposizione e riconsegna delle aree espositive come indicato nell'art.9 del presente regolamento.

La copertura assicurativa qui descritta opera automaticamente anche se l'espositore risultasse già in possesso di polizza per il medesimo rischio. L'espositore per i capitali eccedenti i massimali sopra riportati e per tutto quanto non coperto dalla polizza di assicurazione accesa da TFY (furto, incendio, calamità naturali, ecc.) è tenuto a provvedere di propria iniziativa ricorrendo alle adeguate coperture assicurative con compagnie di propria fiducia, esonerando comunque TFY da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente organizzatore e dei singoli espositori.

L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale, in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere.

L'organizzatore si riserva il diritto di stabilire e notificare eventuali variazioni al presente regolamento al fine di apportare miglioramenti ai servizi ed all'organizzazione.

Tali norme e disposizioni avranno valore uguale al presente regolamento. Qualsiasi reclamo concernente l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del Codice Civile.

L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di TFY ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Cremona.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Tomasi Loretta)